



Al Presidente del Consiglio.

Al Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno.

Al Vice Presidente del Consiglio e Ministro dello Sviluppo economico, lavoro e politiche sociali.

Ai Ministri delle Politiche agricole, alimentari e forestali; dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare; dell'Istruzione, Università e ricerca; dei Beni, attività culturali e turismo; della Salute; degli Affari europei.

Ai soggetti politici (elezioni europee 2019).

Proposte di iniziative legislative

23 febbraio 2019

Gentile Presidente

Gentili Vice Presidenti

Gentili Ministri,

come è noto, la diffusione delle conoscenze scientifiche nei campi dell'ecologia, dell'etologia, della bioetica e della scienza dell'alimentazione, unitamente alla presa di coscienza della 'questione animale' da parte delle discipline umanistiche, negli ultimi decenni ha fortemente influenzato la morale pubblica con riflessi notevoli anche nella sfera giuridica. Il 'principio' di considerare gli animali non umani quali 'esseri senzienti' e di dover quindi tener conto delle loro esigenze in tema di benessere da parte dell'Unione Europea e degli Stati membri è stato riconosciuto a livello comunitario, come espresso dall'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.)<sup>1</sup>.

Di conseguenza, dovrebbero essere rispettati i sentimenti dei cittadini in merito, armonizzando a tale 'principio' le normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento ai diritti alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e all'obiezione di coscienza di cui all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione<sup>2</sup>, nonché di riflesso i diritti loro garantiti dalla Costituzione italiana alla salute e all'istruzione.

A tali considerazioni si aggiungono quelle ecologiche e economiche relative alle politiche agricole e alle tecnologie adottate per lo sfruttamento di miliardi di animali non umani le quali sono, come è noto, altamente improduttive, gravemente inquinanti e causa di esaurimento delle ultime terre

<sup>1</sup> T.F.U.E., articolo 13: 'Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale'.

<sup>2</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, articolo 10: 'Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.'

coltivabili con gravi, da tempo già constatabili, enormi risvolti sociali.<sup>3</sup> Ogni soggetto politico che abbia come orizzonte il benessere sostenibile della popolazione, oggi strettamente connesso a quello dell'intera umanità, non può pertanto prescindere da porsi quegli obiettivi che la scienza, la morale e l'economia indicano come inderogabili per far fronte agli eventi che caratterizzano questo inizio secolo, dall'inarrestabile incremento demografico al divario sempre maggiore tra i ricchi e i poveri del mondo, dai fenomeni migratori a quelli climatici.

Le suddette problematiche, interconnesse e inscindibili, dovrebbero quindi essere urgentemente affrontate a salvaguardia delle esigenze di tutti gli esseri senzienti, umani e non umani, nel rispetto della democrazia e dei diritti e doveri di ogni cittadino, consentendo la promozione e diffusione di una cultura attenta a tali valori.

Si ritiene pertanto, senza alcuna pretesa di esaustività, di porre le sottoelencate iniziative all'attenzione dei soggetti politici che aspirino a sostenere fattivamente il riconoscimento degli animali non umani quali esseri senzienti<sup>4</sup>, consentire ai cittadini di compiere le relative scelte etiche e indurre la risoluzione delle gravissime problematiche ecologiche ed economiche che il Paese deve affrontare:

---

<sup>3</sup> Il tema della sostenibilità socio-ambientale della produzione di cibo per l'umanità è dibattuto ampiamente da decenni, e la stampa internazionale non fa che riportare annualmente le stime della F.A.O. che avvertono di pericoli ormai concretizzati relativi alla scarsità di risorse, quali la terra e l'acqua, nonché all'aumento dell'inquinamento globale, derivante dallo sfruttamento degli 'animali' per la produzione dei principali nutrienti, in particolare le proteine. Tuttavia queste sono ricavabili dai vegetali come lo sono i sali minerali, le vitamine, e quant'altro necessario a una sana e corretta alimentazione. Tanto per fare alcuni esempi, mediamente la produzione di 1 kg. di carni (considerando un mix di manzo, pollo e suino), contenente circa 230 gr. di proteine, sufficienti al fabbisogno alimentare specifico per 4,6 persone (in media di 50 gr. pro-capite), richiede 6.700 litri di acqua, 152 m<sup>2</sup> di terra, e genera 0,0063 kg. equivalenti di gas serra. La produzione di 1,2 kg. di vegetali (considerando un mix di cereali e legumi), contenenti un'identica quantità di proteine, oltre a molti altri nutrienti, richiede invece circa 1200 litri d'acqua, 6,7 m<sup>2</sup> di terra, e genera 0,0025 kg. equivalenti di gas serra. In sintesi, la produzione di vegetali necessari al fabbisogno umano richiede, rispetto alle carni, solo il 18% dell'acqua, il 4,3% della terra, e genera circa il 60% in meno di gas serra! Le terre coltivabili ancora disponibili (escluse le foreste pluviali necessarie al ricambio dell'atmosfera) sono ridotte a meno di 4 Mio. di Km<sup>2</sup> rispetto ai 15 già coltivati. Col sistema attuale, considerando che entro il 2050 la popolazione globale salirà dagli attuali 7 miliardi a circa 9, saranno necessari altri 3,8 Km<sup>2</sup> di terra. Parallelamente, a causa dell'effetto serra (che genera l'aumento della temperatura globale, lo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento del livello del mare), la terra coltivabile perduta sarà pari a quasi 1 Mio. di Km<sup>2</sup>. Già nel 2030, pertanto, non vi sarà più terra coltivabile disponibile, se non distruggendo ciò che resta delle foreste pluviali, con un degrado pressoché irreversibile dell'ecosistema. Per non parlare dell'inquinamento prodotto dai liquami degli allevamenti intensivi e del relativo disastro ambientale. Numerosi studi confermano che la sola via d'uscita per poter garantire alle future generazioni la disponibilità di cibo, senza distruggere l'ecosistema e provocare catastrofi umanitarie per l'accaparramento delle risorse e la riduzione dell'inquinamento, è rappresentata dal ricorso ad alimenti di origine vegetale. Tale scelta potrebbe infatti risolvere il problema della fame nel mondo, obiettivo delle Nazioni Unite per il 2030, grazie a un rapporto energetico di produzione enormemente più favorevole, a una trasportabilità e stoccaggio decisamente meno complessi, ad una riduzione a livelli sostenibili dell'inquinamento, e pertanto ad un costo globale decisamente inferiore, rendendo possibile un'alimentazione più sana ed etica. E' quindi necessario richiamare l'attenzione sul peso insopportabile che la parte più povera del mondo e l'ambiente si trovano a dover fronteggiare. Chiunque abbia a cuore i principi di giustizia e di solidarietà, senza confini di classe, di razza, di specie, non può mostrarsi a ciò disinteressato né distratto. (V.: [www.movimentoantispecista](http://www.movimentoantispecista) > Dossier > Sostenibilità ambientale e produzione alimentare).

<sup>4</sup> In seguito, per brevità, col termine di 'animali' (virgolettato) si intendono gli 'animali non umani'.

A livello nazionale

### **Istruzione.**

1. Inserimento nei programmi di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado di materie riguardanti l'educazione civica, la storia delle religioni, la scienza dell'alimentazione, l'ecologia, l'etologia e la bioetica.<sup>5</sup>

### **Diritti civili.**

2. Piena applicazione della legge sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale e estensione della stessa alla sperimentazione clinica.<sup>6</sup>
3. Regolamentazione del diritto all'obiezione di coscienza nella partecipazione a processi produttivi riguardanti materie prime, beni di consumo o servizi derivanti dall'utilizzo di esseri senzienti o destinati a fini bellici o similari.<sup>7</sup>
4. Indicazione sui prodotti posti in commercio dei test effettuati sui non umani e non effettuati sugli umani per i farmaci (a qualsiasi uso destinati) e le sostanze chimiche<sup>8</sup>; della relativa fase di test per i medicinali non ancora posti in commercio e della data di autorizzazione per quelli posti in commercio da meno di 5 anni.<sup>9</sup>
5. Obbligatorietà dei test clinici sulle sostanze chimiche poste in commercio con possibile esposizione a rischi per i cittadini, indipendentemente dal quantitativo annuo prodotto.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> La scarsa conoscenza dei Trattati della UE e della nostra Costituzione ha gravi ripercussioni sulla capacità di comprendere il quadro normativo e i principi etici che ispirano i rapporti tra umani e non umani e il loro possibile sviluppo. Altrettanto dicasi per quanto riguarda la scarsa conoscenza delle materie elencate che costituiscono la base per lo sviluppo di una coscienza sociale ed ecologica indispensabile anche alla sopravvivenza del genere umano.

<sup>6</sup> La legge 413 del 12.10.1993 sul diritto di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale non risulta di fatto applicata; infatti non è prevista obbligatoriamente un'esplicita espressione di volontà al riguardo o astensione dalla risposta da parte di studenti e personale di atenei e istituti di ricerca, e non sono ancora stati adottati nelle strutture universitarie e professionali corsi paralleli con metodi sostitutivi disponibili, come prescritto dalla norma stessa e previsto dal D. Lgs n. 26 del 2014. Inoltre, al fine di non discriminare gli umani, il principio dovrebbe esser esteso alla sperimentazione clinica (sebbene questa sia attuata soli in presenza del 'consenso informato', in base al Regolamento UE 536/2014) ove trattasi di farmaci o sostanze chimiche, al fine di promuovere lo sviluppo di metodi sostitutivi.

<sup>7</sup> La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede all'art.10 comma 2 che "il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto in base alle leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". Occorre quindi una legge nazionale che garantisca ai cittadini tale diritto anche per l'astensione da quelle forme di partecipazione al processo produttivo che obbligherebbero il lavoratore a compiere atti contrari alle proprie convinzioni etiche riguardo agli esseri senzienti in generale (prodotti derivanti da materie, organi, o composti di origine organica, a fini bellici o similari).

<sup>8</sup> I prodotti farmaceutici e i dispositivi medici posti in commercio non sono testati 'clanicamente' per quanto riguarda la cancerogenicità, la tossicità genetica e riproduttiva e la tossico cinetica. Tali test sono infatti effettuati solo su 'alcune specie di animali', come prescrivono le normative UE. Analogamente, le sostanze chimiche e similari non devono essere sottoposte, in base al regolamento UE 'REACH', a test 'clinici' di tossicità sugli umani, ma solo su 'alcuni animali', per di più solo ove prodotte al di sopra di un determinato quantitativo annuo (circa 1 tonnellata, a seconda dei casi)! I rischi per i 'cittadini' che ne assumano anche inconsapevolmente o ne vengano a contatto sono pertanto elevatissimi, per cui è necessario che nei foglietti illustrativi o sulle confezioni sia riportato chiaramente a quali test tali prodotti NON sono stati sottoposti e viceversa, per corretta informazione e salvaguardia della salute dei cittadini, come sancito all'art. 32 della Costituzione italiana.

<sup>9</sup> I farmaci posti in commercio per uso umano o veterinario dopo l'autorizzazione possono provocare gravi effetti collaterali, come dimostrano le statistiche ufficiali (50% circa), e sono riconosciuti e diffusi solo dopo alcuni anni. I database che contengono tali informazioni non possono essere consultati quotidianamente dai cittadini per ovvie ragioni, i quali devono pertanto essere informati tempestivamente di tali rischi per prendere le opportune precauzioni. Alcuni dei test più importanti, come la cancerogenicità, la tossicità genetica e riproduttiva, e la tossico cinetica, sono infatti effettuali per ragioni 'etiche' ed economiche solo su alcuni 'animali' non umani, ma non su tutti.

<sup>10</sup> Attualmente, in base al regolamento europeo REACH, le sostanze chimiche poste in commercio non devono essere obbligatoriamente testate sugli esseri umani, ma solo su alcune specie di 'animali' con gravissimo pregiudizio per la salute dei cittadini. E' necessario pertanto emanare una norma (per ora nazionale, non vietato dal regolamento) per tali test clinici (esistente a livello comunitario e nazionale solo per i farmaci, v. regolamento 536/2014). In tal modo si potranno creare banche dati utili anche per la validazione dei metodi alternativi alla s.a., oggi verificati raramente rispetto a dati clinici, praticamente inesistenti, ottenendo quindi metodi veramente validi anche a fini umani.

6. Produzione statale di farmaci ‘generici’ o ‘equivalenti’ anche ad uso veterinario e ricerca di loro nuove applicazioni.<sup>11</sup>
7. Esclusione dalle mense delle istituzioni pubbliche e enti privati di cibi contenenti sostanze pericolose per la salute degli esseri senzienti da parte di enti pubblici nazionali o appartenenti a organismi internazionali riconosciuti dallo Stato (es. UE, ONU, IARC, ecc.).<sup>12</sup>
8. Generalizzazione dell’obbligo di inserimento a richiesta nelle mense di aziende, enti e istituzioni pubbliche e private, di equivalenti alimenti vegani in sostituzione di alimenti di derivazione animale.<sup>13</sup>

### **Ricerca scientifica.**

9. Regolamentazione della donazione del corpo e dell’utilizzo delle Biobanche o Centri di risorse biologiche (CRT) a fini di libera ricerca scientifica, con particolare riferimento ai metodi alternativi alla sperimentazione animale.<sup>14</sup>  
Sperimentazione animale.<sup>15</sup>
10. A) Raccolta fondi per la ricerca sui metodi sostitutivi (donazione del 5 x 1000 da inserire nel mod. 730). B) intensificazione della ricerca dei meccanismi di azione biologica. C) incentivazione della ricerca di metodi sostitutivi tramite concorsi a premi. D) raccolta e pubblicazione dei dati statistici relativi agli effetti dei farmaci e delle sostanze chimiche su umani e non umani. E) autorizzazione, in veterinaria, delle sole sperimentazioni utili alla salvaguardia della salute dei soggetti utilizzati. F) estensione della normativa nazionale (D. Lgs n. 26/2014) alle specie di ‘animali’ escluse dalla sua applicazione.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Le molecole farmacologiche per le quali è scaduto il brevetto possono essere prodotte da chiunque sia in possesso di relativa licenza per la produzione di farmaci. Tuttavia i prezzi di tali prodotti restano alti e la loro efficacia viene messa in dubbio da campagne pubblicitarie spesso non veritiere. Né viene effettuata nuova ricerca su tali molecole in quanto di libera produzione. E’ pertanto necessario che lo Stato si faccia carico della loro produzione al fine di garantirne l’efficacia e ridurre sensibilmente l’impatto sui conti pubblici, nonché promuovere la ricerca di loro nuove applicazioni. La riduzione della convenienza alla ricerca di ‘inutili’ farmaci succedanei consentirà una enorme riduzione dell’utilizzo di umani e non umani per i relativi test, mentre la libertà di ricerca non ne viene scalfita, e così l’invenzione di farmaci effettivamente migliori, ma verrebbe ridotto enormemente lo sfruttamento dei consumatori e il costo sociale del S.S.N.

<sup>12</sup> Il rapporto dello IARC (OMS) del 24 ottobre 2016 e successivi, cfr.:

(<https://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf>)

classifica come molto probabilmente cancerogene le carni rosse e lavorate. Il regolamento UE 440/2008 (modifica del reg. REACH) mentre prevede il test su animali di tutte sostanze chimiche utilizzate anche prima del 1997 (data dalla quale è obbligatorio il test su animali non umani) diluisce nel tempo il ritiro di quelle definite dannose per la salute a seconda del loro grado di diffusione! Il diritto dei cittadini e della collettività alla tutela della propria salute, sancito all’art. 32 della Costituzione italiana e il benessere degli animali non umani negli allevamenti, regolamentato dalla direttiva CE 1998/58, consentirebbero all’Italia di emanare tale norma avvalendosi della clausola di salvaguardia.

<sup>13</sup> V. riferimento all’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali della UE, Libertà di pensiero, di coscienza, di religione, e diritto all’obiezione di coscienza.

<sup>14</sup> Per individuare le cause delle malattie complesse, in particolare se non si verificano negli animali non umani, è necessario avere a disposizione ampie raccolte omogenee di campioni biologici, dati epidemiologici e clinici, biologici e molecolari su un gran numero di pazienti e soggetti sani. I campioni di tessuto tumorale rappresentano ad esempio una risorsa preziosa in campo oncologico. Lo sviluppo dei Centri di Risorse Biologiche (CRB) dovrebbe quindi diventare parte integrante della pratica medica. L’utilizzo ‘in vitro’ dei campioni biologici di origine umana (cellule e tessuti) può inoltre costituire una valida alternativa alla s.a. in molte applicazioni, posta la qualità dei campioni e dei dati, che può essere garantita dalle biobanche e dai CRB. Oggi è solo possibile utilizzare parte di tale materiale per trapianti di organi. Inoltre, la disponibilità di corpi umani per lo studio dell’anatomia e la pratica chirurgica permetterà agli studenti di non doversi recare a tal fine all’estero (in molti paesi della UE esiste infatti tale possibilità).

<sup>15</sup> La sperimentazione animale è regolamentata dalla direttiva 2010/63 e dai regolamenti su farmaci e sostanze chimiche, per cui sono possibili a livello nazionale solo delle modifiche che non contrastano notevolmente con quanto in essa prescritto fino alla sua eventuale modifica, come proposto nel presente documento nella sezione relativa alle norme comunitarie.

<sup>16</sup> A) Il D. Lgs. n. 26/2014 di recepimento della direttiva 2010/63 destinava cifre irrisorie alla ricerca di metodi alternativi alla s.a., il loro sviluppo e la formazione dei ricercatori, ossia: i proventi delle sanzioni per il mancato rispetto delle

Per quant'altro non è qui possibile includere per ragioni di brevità si rimanda al contenuto dello studio aggiornato e distribuito annualmente (dal 6/2015 al 6/2017) ai parlamentari italiani: <http://www.movimentoantispecista.org/dossier-superamento-della-sperimentazione-animale> .

### **Tutela giuridica animali umani e non umani.**

11. Istituzione del Garante per la tutela degli 'animali' a livello regionale con competenze anche in merito all'offesa al sentimento per gli 'animali' dei cittadini (v. Titolo IX bis c.p.) o a pubblicità ingannevole.<sup>17</sup>

Randagismo.

12. A) Revisione della legge quadro 281/91 con estensione a tutte le specie di affezione, attribuzione ai Comuni singoli o associati della gestione diretta dei canili/gattili sanitari e dei canili/gattili rifugio e strutture simili. B) Sterilizzazione obbligatoria per le femmine di entrambe le specie e per i gatti maschi liberi.<sup>18</sup> C) Emanazione di standard nazionali per la gestione delle relative strutture. D) Divieto di commercio o adozioni all'estero senza garanzie verificabili di 'animali' affidati a strutture pubbliche o private. E) Incentivazione delle adozioni responsabili, ecc.

---

normative, 52.500 euro annui fissi, e 1 milione per i primi 3 anni (2014-2016) di cui solo il 50% per la ricerca. Non sono più stati stanziati altri fondi. E' quindi opportuno che il Governo, per ottemperare al dettato della direttiva, provveda a stanziare cifre più significative. Si propone pertanto di far inserire nel modello 730 per la denuncia IRPEF delle persone fisiche una posta specifica per le donazioni dei cittadini (es. 5 x 1000) a tali fini. B) I meccanismi di azione biologica stanno alla base delle attività delle cellule e la loro comprensione consente di simularne l'azione dando luogo alla creazione di metodi sostitutivi all'utilizzo di organismi viventi, per cui favorirne lo studio risulta fondamentale. D) Nei data base nazionali e internazionali non appaiono dati relativi ai test effettuati su animali non umani e umani sia per i farmaci, sia per sostanze chimiche, impedendo di fatto qualsiasi comparazione e analisi sull'efficacia della s.a. E' pertanto necessario che i dati esistenti vengano raccolti e analizzati da organismi 'super partes' (es. Ministero della Salute) a tali fini. E) L'articolo 1 comma 5/c della direttiva ne esclude l'applicazione alle 'sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario'. Tale materia risulta normata dal D. Lgs. 6.4.2006, n. 193, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari la quale non vieta, come la direttiva 2010/63, l'adozione da parte degli Stati membri di misure più restrittive per l'utilizzo degli animali e non prevede le stesse misure di quest'ultima a salvaguardia delle loro sofferenze. Pertanto, a livello nazionale è possibile emanare norme più restrittive, in particolare il divieto di utilizzare gli 'animali' per il test di sostanze o prodotti veterinari a puro scopo commerciale che non mirino al miglioramento del loro benessere e/o salute e garantiscano loro lo stesso livello di protezione nella sperimentazione previsto dalla direttiva 2010/63. F) Analogamente, la sperimentazione sulle specie 'animali' escluse dalla applicazione della direttiva 2010/63 può essere regolamentata a livello nazionale.

<sup>17</sup> E' frequente da parte di promotori di sagre e manifestazioni, nonché da parte di ristoratori o enti per la promozione del turismo, che venga occultata la realtà proponendo immagini di animali 'felici' se non addirittura protagonisti essi stessi 'con gioia' della mercificazione delle proprie carni, lattini, uova, e altri prodotti, ingannando in tal modo l'opinione pubblica sulle sofferenze loro inflitte, ovvero esponendo immagini lesive della dignità degli animali non umani non di rado a carattere provocatorio, procurando disgusto e raccapriccio ai cittadini a ciò sensibili. Tali azioni andrebbe pertanto sanzionate includendole tra i reati previsti dal Titolo IX bis del codice penale, ex L. 189/2004, 'Dei reati contro il sentimento per gli animali', oltreché dover essere sanzionabili quale pubblicità ingannevole (oggi praticamente impossibile da ottenere). Considerando la difficoltà anche economiche per i cittadini di fare ricorso alla magistratura al verificarsi dei comportamenti suddetti, è opportuno istituire una figura istituzionale di Garante per la tutela degli animali non umani a livello regionale cui affidare altresì il compito di tutelare i sentimenti dei cittadini offesi dai reati previsti dal Titolo IX bis del c.p. Attualmente solo poche città prevedono tale figura (es. Milano, Napoli) peraltro senza competenze in merito alla tutela dei sentimenti dei cittadini.

<sup>18</sup> Per 'sterilizzazione', nei gatti maschi, si intende la castrazione, in quanto si evita con tale intervento anche la permanenza dell'istinto di accoppiamento, mirando a ridurre al minimo le lotte che usualmente ingaggiano con i 'rivali', che comportano ferimenti anche gravi con conseguenti infezioni e rischio di trasmissione di FIV (l'AIDS dei gatti), con serio pregiudizio alla loro salute. L'intervento è da rendersi operativo previa la necessaria analisi della situazione in ogni colonia felina, affinché vengano garantiti ai soggetti operati un'alimentazione e un controllo idonei a prevenire la formazione di calcoli o altre conseguenze. In tal modo si otterrebbe il duplice obiettivo di porre in atto un'efficace prevenzione alla crescita delle popolazioni di gatte/i liberi, e di impattare il meno possibile sulla loro salute, considerato che altri rimedi tipo quelli farmacologici sono al momento sconsigliabili.

Per quant'altro non è qui possibile includere per ragioni di brevità si rimanda al contenuto dello studio aggiornato e distribuito ai parlamentari italiani:

<http://www.movimentoantispecista.org/dossier-randagismo-analisi-e-soluzioni>

Spettacoli e manifestazioni.

13. Divieto di utilizzo di 'animali' in circhi, mostre itineranti, manifestazioni storiche e culturali (v. legge 189/2004, art.3), spettacoli televisivi, zoo, acquari o simili. Regolamentazione della cessione allo Stato degli 'animali' attualmente ospitati in tali strutture con indennità temporanee per i lavoratori dello spettacolo.<sup>19</sup>
14. Divieto di fuochi d'artificio, esplosioni o rumori che possano spaventare o causare danni agli esseri senzienti umani e non umani e all'ambiente.  
Servizio sanitario veterinario.
15. Obbligo per i Comuni singoli o associati di garantire il servizio di pronto soccorso per gli animali feriti, malati, traumatizzati mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti o con l'ASL a cui compete il trasporto degli stessi e regolamentazione della professione veterinaria'.<sup>20</sup>
16. Nelle more di poter avanzare una proposta di divieto per allevamenti, trasporti e macellazione di 'animali' a fini commerciali, oggi impedita dalla legislazione comunitaria (v. oltre la relativa proposta di modifica):
  - a) Installazione di apparecchiature di videosorveglianza a monitoraggio continuo nelle strutture destinate all'allevamento, trasporto o macellazione di 'animali', per il controllo del rispetto delle relative normative;
  - b) divieto di utilizzo di arpioni o metodi brutali nell'esercizio della pesca;
  - c) istituzione di un nucleo apposito di ufficiali giudiziari per la rilevazione delle infrazioni alle normative.<sup>21</sup>

Caccia e pesca.

17. Revisione della legge 11.2.192 n. 157 per adattarla ai seguenti principi:
  - A) Divieto su tutto il territorio nazionale dell'uccisione a scopo ludico o alimentare di 'animali' selvatici. B) Contenimento con mezzi non cruenti delle specie selvatiche quale eventuale rimedio alla sovrappopolazione o a danni che possono essere da queste provocati, autorizzabile temporaneamente a livello locale dalle autorità competenti, sentito il parere degli Enti nazionali a ciò preposti. C) Delega al Governo per la nomina di una 'Commissione per lo studio e il controllo delle specie selvatiche con mezzi non cruenti' composta da esperti in

<sup>19</sup> L'imposizione di tali divieti nasce dalla constatazione che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani è contrario a tali manifestazioni, come confermato ampiamente dai sondaggi pubblicati dai quotidiani nazionali. Inoltre tali spettacoli, avvenendo in pubblico, come le manifestazioni storico-culturali, non possono essere sottratti alla vista di quanti vi sono contrari, per cui occorrerebbe vietarli o regolamentarli rigidamente (non basta il riferimento a fuochi 'a norma UE') per rispettare il sentimento per gli 'animali' previsto dalle normative nazionali (v. legge 189/2004). E la salute dei cittadini.

<sup>20</sup> La mancanza di un pronto soccorso pubblico veterinario a orario continuato (come negli ospedali per umani) del quale tutti possano usufruire nelle emergenze per eventuali incidenti stradali o simili è una evidente carenza del nostro sistema sanitario. Analogamente dicasi per la mancata istituzione di una 'Regolamentazione della professione veterinaria' di cui alle relative proposte di legge contro la malasanità veterinaria. Alla luce di quanto evidenziato in merito ai principi sanciti dall'art. 13 del T.F.U.E., dovrebbe pertanto essere cura dello Stato provvedere in merito.

<sup>21</sup> Le attuali normative nazionali e/o comunitarie oggi consentono (ma non impongono) allevamenti, trasporti e abbattimento degli animali non umani per i più svariati utilizzi, da quello alimentare alla produzione di altri beni di consumo, e stabiliscono le modalità per l'esercizio autorizzato di tali attività. In attesa che tali normative vengano abolite, affinché nel frattempo siano considerate vero strumento di prevenzione dei limiti posti alle sofferenze (assurdo parlare di 'benessere') e a garanzia dei diritti dei cittadini alla tutela dei loro sentimenti, come previsto dalla legge 189/2004, è necessaria l'installazione di opportuni sistemi di monitoraggio, come recentemente proposto in Francia:

[http://www.corriere.it/ambiente/16\\_settembre\\_20/francia-telecamera-macelli-contro-sofferenze-animale-60d6592c-7f04-11e6-882b-8c36c80b948f.shtml](http://www.corriere.it/ambiente/16_settembre_20/francia-telecamera-macelli-contro-sofferenze-animale-60d6592c-7f04-11e6-882b-8c36c80b948f.shtml)

tale settore al fine di effettuare, non oltre 6 mesi dalla pubblicazione in G.U. della presente legge, proposte di legge in merito.<sup>22</sup>

### **A livello comunitario:**

le suddette iniziative dovrebbero altresì, ove applicabili, essere sostenute anche a livello comunitario. Inoltre, a tale livello si propone che i soggetti politici si impegnino a promuovere e sostenere le ulteriori seguenti istanze presso la Commissione europea al fine di armonizzare le normative comunitarie al principio espresso all'art. 13 del T.F.U.E.

### **Diritti.**

18. Direttiva volta alla protezione degli esseri senzienti non umani quali soggetti di diritto sottoposti a tutela per la salvaguardia del loro benessere e il diritto alla non imposizione di sofferenze da parte umana.<sup>23</sup>

### **Allevamenti, trasporti, abbattimento.**

19. Modifica delle normative per l'allevamento, il trasporto, l'abbattimento di qualsiasi specie 'animale', anche acquatica, al fine di: A) vietare tali attività in assenza di specifica autorizzazione su richiesta di comunità locali di cittadini per ragioni di sopravvivenza. B) abolire, nelle strutture appositamente autorizzate, ogni atto che possa indurre sofferenza psico-fisica agli 'animali'. C) installare apparecchiature di videosorveglianza in tali strutture per il monitoraggio dei limiti imposti dalle normative.<sup>24</sup>

### **Farmaci, sostanze chimiche, sperimentazione.**

20. Piano di uscita comunitario dalla sperimentazione animale tramite promozione della ricerca e adozione obbligatoria dei metodi sostitutivi da parte degli Stati membri, con indicazione di termini temporali. Conseguente modifica del regolamento 1394/2007 sui test dei farmaci con divieto di test pre-clinici su 'animali' vivi a partire dalla data prevista dal piano.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> L'imposizione di tali divieti nasce dalla constatazione che gli animali non umani sono esseri senzienti e non cose alla mercé degli umani. La stragrande maggioranza dei cittadini italiani è contrario alla caccia, come confermato da sondaggi imparziali pubblicati dai quotidiani nazionali, per cui tale opinione può essere considerata un'ovvietà culturale. Per analogia tale concetto va esteso alla pesca, ossia alla 'caccia' effettuata in acque dolci o in mare. Quindi non è possibile consentire tale pratica anche per rispettare il sentimento per gli 'animali' dei cittadini previsto dalla legge 189/2004.

<sup>23</sup> Gli animali non umani, quali esseri senzienti, dovrebbero essere dichiarati 'soggetti di diritto', sebbene privi di capacità giuridica, analogamente ai minori, sottraendoli al regime giuridico attuale che ancora li considera come 'beni economici', ossia 'cose'. Quindi essere posti sotto tutela di 'affidatari' o 'tutori' (e non 'padroni') siano costoro persone fisiche o giuridiche (es. Stati). Il principio espresso nell'art. 13 del T.F.U.E. (considerarli esseri senzienti, tenendo conto delle loro esigenze in materia di benessere) dovrebbe infatti trovare interpretazione e applicazione in una norma che ne definisca i contenuti, quali il diritto alla vita ove non in conflitto con quella umana e all'assenza dell'imposizione di ogni sofferenza fisica o psichica (ossia non naturale), nell'ambito delle esigenze naturali della specie di appartenenza commisurate all'habitat di riferimento, identificando le misure non cruente di contenimento numerico delle specie e quelle idonee a garantire la massima biodiversità compatibile. In tal senso andrebbe rivista anche la direttiva 'Uccelli' 2009/147 CE che ha sostituito la precedente 79/409 CE (da cui è stata tratta la legge nazionale n. 157/1992 ampliandone la portata e con gravi deroghe che hanno causato un contenzioso con la UE non ancora risolto).

<sup>24</sup> L'allevamento, il trasporto e la macellazione di esseri senzienti non umani non dovute a ragioni di sopravvivenza (autoconsumo per ragioni economiche) sono incompatibili con il principio espresso nell'art. 13 del T.F.U.E. (esseri senzienti e cura del loro benessere). Esistono infatti comunità nell'ambito della UE che vivono quasi esclusivamente di caccia o pesca e i cui habitat sono incompatibili con lo sviluppo di un'agricoltura atta a garantirne l'autonomia. A tali comunità deve poter essere concesso di praticare tali attività limitatamente ai bisogni primari, quali l'alimentazione e la produzione di beni di consumo ad uso locale, senza che tali attività si trasformino in commerci o attrattive turistiche a carattere cruento (es. le tonnare siciliane) o vengano esercitate al fine di perpetuare usanze locali non più necessarie alla sopravvivenza degli abitanti (es. la cruenta mattanza annuale dei cetacei praticata nelle isole Faer Oer).

<sup>25</sup> Le imprese farmaceutiche sono oggi obbligate a testare i farmaci di nuova formulazione prima sugli animali non umani e poi sugli umani, come prescritto dal regolamento CE 726/2004 e successivi. Alcuni test non sono ripetuti sugli umani (v. cancerogenicità, tossicità genetica e riproduttiva e tossico cinetica), benché sia noto che il test sugli animali non umani

21. Con riferimento al Piano previsto al punto precedente, conseguente modifica del regolamento 'REACH' 1272/2008 e successivi sulle sostanze chimiche con divieto di test su 'animali' vivi e obbligo di test clinici con consenso informato per la salvaguardia della salute dei cittadini.<sup>26</sup>
22. Modifica del regolamento 536/2014 sui test clinici con inserimento di beneficiabilità morali ai volontari per i test delle sostanze chimiche e farmaceutiche.<sup>27</sup>
23. Modifiche urgenti alla direttiva 2010/63.<sup>28</sup>
  - 1) Eliminazione nell'art. 2 del divieto per gli Stati membri di legiferare sulle 'misure più restrittive'.
  - 2) Estensione della direttiva a protezione di tutti gli 'animali'.<sup>29</sup>
  - 3) Inserimento del divieto di sperimentare su 'animali' per ragioni non regolatorie (veterinaria, ricerca di base, medicina traslazionale, ecc.) se non a fini terapeutici nell'interesse dei soggetti stessi dietro consenso informato dei relativi tutori.<sup>30</sup>
  - 4) Abolizione della possibilità di deroga al divieto di utilizzo di 'animali' randagi o inselvatichiti delle specie c.d. domestiche (art. 11, comma 2° e 2b).
  - 5) Obbligatorietà dell'utilizzo dei metodi alternativi validati (modifica dell'art. 13).
  - 6) Divieto di utilizzo di 'animali' vivi nella didattica (modifica dell'art. 13).
  - 7) Eliminazione dei possibili conflitti di interesse negli OPBA e obbligo alla pubblicazione del parere individuale dei membri (art. 26).

---

non è significativo (v. la raccomandazione del Consiglio delle C.E. 83/571 del 26.10.1983 all'allegato III, che afferma: "La prova più evidente che un composto possa essere cancerogeno per l'uomo è di ordine epidemiologico. Non esiste prova sicura che tutte le sostanze cancerogene per gli animali lo siano anche per l'uomo ... L'estrapolazione all'uomo è una prova difficile e talvolta anche arbitraria"). Così come non lo è il test clinico sugli adulti ai fini del dosaggio e degli effetti sui bambini (v. pubblicità AIFA in merito). Vietando i test pre-clinici oltre una certa data, inutili persino a garantire la sicurezza dei volontari umani nella fase I dei test clinici (tanto è vero che le imprese sono tenute a risarcire eventuali danni ai volontari), si velocizzerà enormemente tale procedura, abbassandone notevolmente i costi e si risparmieranno milioni di animali non umani in quanto si dovrà ricorrere necessariamente a metodi sostitutivi, promuovendone inevitabilmente la ricerca. A tale proposito si ricorda quanto pianificato in merito nel 2017 dal Governo olandese.

<sup>26</sup> Il regolamento 1272/2008 all'articolo 7 prescrive: Sperimentazione su animali e sull'uomo - 1. Quando sono realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati. 2. Ai fini del presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani. 3. Ai fini del presente regolamento non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento. Il divieto di test su animali vivi promuoverà pertanto fortemente la ricerca di metodi sostitutivi, mentre l'obbligo di test clinici promuoverà la ricerca di analoghi metodi per gli umani.

<sup>27</sup> Al fine di consentire il passaggio a test specie-specifici, necessari per la medicina personalizzata, ultima frontiera della scienza medica oggi da tutti sostenuta, è opportuno incentivare i volontari umani con un sistema di beneficiabilità etico, evitando la monetizzazione delle prestazioni, peraltro vietata dal regolamento sul c.d. consenso informato (536/2014). Il valore sociale enorme di tali prestazioni va quindi premiato con riconoscimenti esclusivamente morali. Il rimborso spese va attentamente monitorato affinché non nasconda – come oggi – un compenso monetario.

<sup>28</sup> La direttiva 2010/63, unica norma UE posta a 'protezione' degli 'animali' per quanto riguarda il loro utilizzo a scopo scientifico, imposto dai regolamenti UE su farmaci e sostanze chimiche, suscettibile di periodiche modifiche in base a quanto previsto dalla stessa, presenta aspetti illegittimi alla luce di alcuni principi dei Trattati dell'Unione, con particolare riguardo all'art. 10 della 'Carta dei diritti fondamentali' (libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di obiezione di coscienza) e all'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione (animali non umani definiti esseri senzienti e loro 'benessere'). Non si vede infatti come gli Stati membri possano legiferare per quanto ad essi demandato dalla suddetta direttiva nel rispetto di suddetti principi laddove questa vieta l'emanazione di 'misure nazionali più rigorose' (art. 2) a favore del benessere e del rispetto degli animali non umani.

<sup>29</sup> L'attuale direttiva 2010/63 estende la propria applicazione esclusivamente agli 'animali' appartenenti ai vertebrati vivi (incluse alcune forme larvali o fetali) e ai cefalopodi vivi (seppie, calamari, polipi e moscardini), lasciando piena libertà di sperimentazione su tutti gli altri, a prescindere dalla loro capacità di soffrire.

<sup>30</sup> Il divieto di sperimentare su 'animali' vivi è già stato espresso nei punti precedenti riguardanti i regolamenti UE per farmaci e sostanze chimiche, per cui tale proposta copre gli altri campi applicativi, in particolare quegli esperimenti nei quali si inoculano o si provocano malattie, ferite o amputazioni negli 'animali', si sperimentano biotecnologie per produrre 'animali' geneticamente modificati, si applicano biotecnologie per la produzione di farmaci, ecc. La sperimentazione sarà quindi solo possibile su 'animali' ammalatisi spontaneamente ovvero con cattivi stati di salute per cause naturali o incidentali, dietro consenso informato dei loro tutori. Non si vuole impedire la ricerca scientifica, ma la speculazione.



- 8) Istituzione di una road-map coordinata dall'EURL-ECVAM per orientare la ricerca di metodi sostitutivi tra gli Stati membri (modifica art. 47).  
 9) Inserimento nei 'Comitati nazionali per la protezione degli animali' di almeno 2 esperti in approcci alternativi (art. 49).

Nel restare a Vostra disposizione per ogni chiarimento,  
 porgiamo cordiali saluti.

**Associazioni firmatarie al 23 febbraio 2019**

**(n. 50)**

A.MICI RANDAGI ONLUS – VARESE	ENRICA MIRAGLIA	a,micirandagi@virgilio.it
ANIMAL LIBERATION	LILIA CASALI	info@animalliberation.it
ASS. ANIMAL AID ITALIA	PIER PAOLO CIRILLO	presidenteanimalaid@gmail.com
ASS. CATTOLICI VEGETARIANI	MARILENA BOGAZZI	cattolici.vegetariani@gmail.com
ASS. PARMA ETICA ASD		parmaetica@live.com
ASS. SPAZIO PER NOI	VITTORIO BERGNA	info@spaziopernoi.it
COORD. ASSOCIAZIONI ANIMALISTE REGIONE TOSCANA (1)		
	STEFANO CORBIZI FATTORI	animalistitoscani@libero.it
COLLETTIVO ANIMALISTA	ROBERTO CAVALLO	collettivoanimalista@hotmail.com
COMITATO EUROPEO DIFESA ANIMALI ONLUS		
	ROBERTO TOMASI	notiziario@animalitalia.it
GABBIE VUOTE ONLUS FIRENZE	MARIANGELA CORRIERI	info@gabbievuote.it
LIMAV INTERNAZIONALE	BRUNO FEDI	brunofedi2@gmail.com
LIMAV ITALIA	MAURILIO CALLERI	presidente@limav.org
MOVIMENTO ANTISPECISTA (2)	MASSIMO TERRILE	ma@movimentoantispecista.org
UNA CREMONA ONLUS	FRANCARITA CATELANI	presidenza@unacremona.it
FUTURO VEGAN ODV - AREZZO	ANDREA LEGNANI	segreteria@futurovegan.org

‘(1) Associazioni facenti parte del C.A.A.R.T.

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)

(Stefano Corbizi Fattori – Portavoce C.A.A.R.T.)

Amici del mondo animale  
 (AMA) Onlus Gattile Firenze  
 (Bianca Maria Russo)

mariabianca.russo@gmail.com

A...mici di Nicla Firenze  
 (Francesco Roggio)

amicidinicla@gmail.com

Amici degli animali Onlus  
 Canile Hermada Montecatini  
 (Avv. Danilo Giacomelli)

avv.danilogiacomelli@alice.it

Animal Project Onlus – Portoferraio	info@animalproject.org
Arca della valle Onlus Mediavalle del Serchio – Garfagnana (LU) (Sonia Eercolini)	arcadellavalle@virgilio.it
A.S.A.V. Gattile – Viareggio (Stefania Morchio)	stafanimorchio@gmail.com
Associazione Baffi di Gatto - Calenzano (FI)	associazionebaffidigatto@gmail.com
Associazione Il Caniglio – Firenze (Domenico Palombo)	uallery@gmail.com
Associazione I gatti lucchesi - Lucca (Giada Benedetti)	g.benedetti@hotmail.it
Associazione Pro Natura – Valdarno – Cavriglia (Gianni Marucelli)	gmaruce@live.it
A.T.A. PC – Firenze (Claudia Barsi)	atapc.firenze@gmail.com
Rifugio I cani di Carla – Firenze (Carla Americi)	canidicarla@gmail.com
CATS Onlus – Pescia (Monica Monti)	monicamonticat@libero.it
Dogs Sitting Firenze Onlus (Elisa Bacherini)	elisa@dogssittingfirenze.it
Gli Angeli di Giada Associazione An. Esotici Viareggio (LU) (Giada Pellegrinetti)	gliangelidigiada@gmail.com
GAVOL Volterra (Fiammetta Logi)	gavol2007@libero.it
Gruppo Attivisti Diritti Animali A.D.A. – Pistoia	gruppoda269@gmail.com
Il Bosco di Archimede (Heleana Casini)	ilboscodiarchimede@gmail.com
Irriducibili-Liberazione Animale (Alessandro Torlai)	irriducibili.libanimale@gmail.com
Irriducibili-Liberazione Animale, sez. Prato (Barbara Anzaldi)	anzaldi.barbara@alice.it
La casa di Pippo	MariaGrazia.Biancalani@gmail.com

(Maria Grazia Biancalani)	simona_64@gmail.com
Rifugio La voce degli animali – Fauglia (Grazia Simonali)	info@lavocedeglianimali.it
Il Rifugio – Lamporecchio (PT) (Luana Ferrandini)	
L.I.D.A. Firenze Onlus (Stefano Corbizi)	stefanocorbizi@hotmail.it
L.I.D.A. Versilia Onlus (Maria Grazia Cascone)	mg.lidaversilia@gmail.com
L.I.V. Toscana Onlus – Monsumanno Terme (Giulia Fiori)	liv.toscana@virgilio.it
Rifugio Lo Scudo di Pan Onlus – Arezzo (Laura Pecorari)	info@loscudodipan.org
M.E.T.A. Firenze Onlus (Sandra Sacconi)	metafirenze@libero.it
Pro Animals Onlus – Firenze (Giordano Quattrini – Gabriella Costa)	gabcos-ta@libero.it info@proanimals.it
Progetto Animalista per la Vita	
Razza Bastarda – Pisa	
Rifugio Equino Nibbio Alato – Fucecchio (Samantha Catastini)	nibbioalato@gmail.com
Scodinzolando per Iside – Prato (Marilla Puliti)	marillapuliti@gmail.com
Sea Sheperd Firenze (Cristina Mori)	
Un Cane per Amico Onlus – Firenze (Maria Bilabila)	Bilabilanimals@gmail.com

---

‘(2) Associazione coordinatrice: Movimento Antispecista; [www.movimentoantispecista.org](http://www.movimentoantispecista.org)

---